



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8694 del 2018, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di esercente la potestà sul figlio minore, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatello
Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Istituto Comprensivo
“-OMISSIS-” Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione
Prima) n. -OMISSIS-/2018, resa tra le parti, concernente Annullamento - previa
sospensiva:

1. dei risultati di fine anno della classe I A, contenuti in apposito documento redatto in
data 14.6.2018, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto
Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-) il 14.6.2018, attraverso cui l'alunno -
OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva,

provvedimento divenuto definitivo il 29.6.2018 ai sensi dell'art.14, comma 7, D.P.R. n.275/1999;

2. del verbale del Consiglio della Classe I A relativo allo scrutinio finale, redatto in data 14.6.2018, a firma del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 20.7.2018, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);

3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;

4. del documento di valutazione dell'alunno -OMISSIS- redatto in data 14.6.2018, a firma del Dirigente Scolastico, non ancora conosciuto, relativamente alle insufficienze riportate;

5. dei verbali del Consiglio della Classe I A (anno scolastico 2017/2018);

6. del verbale n.4 del Collegio Docenti (anno scolastico 2017/2018);

7. dei criteri (e delle griglie) di correzione, valutazione e ammissione alla classe successiva per l'anno scolastico 2017/2018;

8. dei registri personali dei docenti della classe I A, relativi all'anno scolastico 2017/2018;

9. del registro della classe I A relativo all'anno scolastico 2017/2018 e dei relativi provvedimenti disciplinari, oltre che delle note didattiche e disciplinari;

10. delle verifiche scritte e orali svolte dall'alunno durante l'anno scolastico 2017/2018 nelle discipline italiano, storia, geografia, inglese, francese, matematica, scienze, arte e immagine, relativamente alle insufficienze riportate;

11. del rigetto tacito dell'istanza di riesame della valutazione dell'alunno, ad opera del Dirigente scolastico;

12. del rigetto esplicito dell'istanza di riesame della valutazione dell'alunno, ad opera dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Istituto Comprensivo -OMISSIS- Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Sergio Santoro e udito per le parti appellate l'avv. Giovanni Greco dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell'anno scolastico 2017/2018 l'alunno -OMISSIS- aveva frequentato la prima classe della sezione A della Scuola Secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-). Con verbale di scrutinio finale del 14.6.2018 il Consiglio di Classe non ammetteva alla seconda classe della Scuola Secondaria di 1° grado lo stesso alunno, ritenuto che la permanenza nella prima classe fosse "necessaria, per consentirgli una crescita personale, umana e culturale e per l'acquisizione degli elementi di base di varie discipline", e perché aveva riportato quattro insufficienze.

Con il ricorso di primo grado era impugnato il suddetto provvedimento di non ammissione alla classe superiore, deducendosi eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e sviamento, in quanto il Consiglio di Classe non aveva tenuto conto della circostanza che il minore -OMISSIS- aveva manifestato opposizione verso la Scuola, disaffezione verso lo studio, depressione e disagio psicologico dopo che il professore di Storia e Geografia -OMISSIS- il 16.3.2018 aveva "agguantato per il collo" l'alunno -OMISSIS-, facendogli "sbattere la testa sul banco, con conseguente fuoriuscita di sangue dal naso"; aveva picchiato nello stesso modo anche -OMISSIS- e "colpito con alcuni schiaffi sul collo ed in un'altra occasione lo aveva agguantato per la maglietta, all'altezza del collo, trascinandolo fuori dall'aula" ed "in più occasioni lo aveva umiliato davanti ai suoi compagni di classe, deridendolo per la sua corporatura robusta con le seguenti frasi: *ti sei addormentato su un piatto di pasta asciutta, hai fatto la maratona con la pasta asciutta*"; aveva costretto l'alunno -OMISSIS- "a togliersi gli occhiali, dopodiché lo avrebbe colpito al volto con alcuni schiaffi" (episodi questi, indicati nella querela dei genitori di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, del 20.6.2018, sporta nei confronti del -OMISSIS-). Era dedotto tra gli altri motivi l'eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, in quanto il Consiglio di Classe si era limitato a calcolare la media aritmetica dei voti, senza considerare le variabili personali, temporali ed ambientali.

Il TAR aveva quindi respinto il ricorso, sostenendo, quanto al primo motivo di impugnazione, che "anche se dovessero corrispondere al vero i fatti, indicati nella querela dei genitori di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, del 20.6.2018, sporta nei confronti del prof. -OMISSIS- sei giorni dopo l'emanazione dell'impugnato giudizio di non ammissione, e tali episodi avessero causato veramente nell'alunno -OMISSIS- opposizione verso la Scuola, disaffezione verso lo

studio, depressione e disagio psicologico, il predetto alunno non potrebbe comunque essere ammesso alla classe superiore, perché l'intero Consiglio di Classe con l'impugnato giudizio di non ammissione ha ritenuto che la permanenza nella prima classe fosse necessaria, per consentirgli una crescita personale, umana e culturale e per l'acquisizione degli elementi di base di varie discipline?'

A seguito della presentazione dell'appello in esame, con il decreto presidenziale 06/11/2018 n.5328 la Sezione ha ritenuto *"che la gravità dei fatti addotti a carico dei docenti della scuola richiede un adeguato approfondimento istruttorio, di cui la difesa dell'amministrazione o la parte più diligente vorrà farsi carico, precisando lo stato del procedimento penale e comunicandone gli sviluppi, chiedendo che la difesa dell'amministrazione acquisisca ogni elemento utile per chiarire le versioni dei fatti, anche attraverso le eventuali dichiarazioni di quanti abbiano assistito ai denunciati episodi di violenza o eventuali referti medici sulle lesioni riportate dall'alunno"*; nonché di voler *"conoscere se sia stata disposta un'ispezione ministeriale sui fatti per cui è causa, ovvero le ragioni per cui ciò non sia avvenuto"*.

Con successiva ordinanza collegiale 04/12/2018 n.5863 la Sezione ha dato atto che *"era stato ordinato all'amministrazione resistente di depositare una analitica relazione sui fatti di causa e che tale adempimento non è stato effettuato ... che, in particolare, in ragione di tale significativo inadempimento processuale, oltre ad una valutazione preliminare dei documenti prodotti in giudizio, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare ... l'ammissione con riserva del minore alla classe successiva"*.

La causa è dunque stata trattenuta in decisione all'odierna camera di consiglio, dopo che è mancata la pur richiesta relazione ministeriale, e che l'Avvocatura Generale dello Stato aveva depositato solo una memoria di mera forma datata 28 novembre 2018.

A seguito della sospensione cautelare della sentenza impugnata, e dell'ammissione del minore alla classe successiva, quest'ultimo ha frequentato la classe II media e, a termine dell'anno scolastico, è stato ammesso alla III classe successiva.

Peraltro, come risulta dall'avviso ex art. 415-bis c.p.p. in data 13-6-2019, di conclusione delle indagini preliminari a carico del docente -OMISSIS-, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera ha proceduto nei confronti dello stesso *"per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 572 c.p. poiché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in qualità di insegnante di Storia e Geografia presso la scuola media statale "-OMISSIS-" sita in -OMISSIS-, durante le ore di lezione nel corso dell'anno scolastico 2017-2018, sottoponeva gli alunni di seguito indicati della classe LA a vessazioni psico-fisiche ed in particolare:*

- *in diverse occasioni percuoteva con degli schiaffi sulla guancia -OMISSIS-, lo afferrava dalla maglietta all'altezza del collo e, in un'occasione, colpendolo alla nuca, lo faceva sbattere con la faccia sul banco, provocandogli la fuoriuscita di sangue;*
- *in diverse occasioni percuoteva con degli schiaffi sulla testa, all'altezza della nuca -OMISSIS- e, in un'occasione, lo afferrava per la maglia, all'altezza del petto, bloccandolo con le spalle al muro, colpendolo con uno schiaffo;*
- *in diverse occasioni percuoteva con degli schiaffi sulla guancia -OMISSIS-, invitandolo prima a togliersi gli occhiali;*
- *in diverse occasioni percuoteva con degli schiaffi sulla guancia -OMISSIS- Cosimo ed, in un'occasione, lo afferrava per la maglietta all'altezza del collo facendolo sedere sul banco, nonché lo derideva davanti ai compagni a causa della sua corporatura robusta con frasi del tipo "-OMISSIS- sarà alla maratona di pasta asciutta...tu pensi sempre a mangiare"; in -OMISSIS- da gennaio ad aprile 2018".*

La Sezione al riguardo ritiene quindi che il mancato adempimento alla richiesta istruttoria circa la consistenza dei fatti addebitati al docente -OMISSIS-, insieme con quanto contestatogli nell'avviso ex art. 415-bis, siano elementi che avvalorano la circostanza di comportamenti, almeno nel periodo considerato, tali da alterare sensibilmente la possibilità per l'alunno di partecipare serenamente alla vita scolastica ed all'apprendimento, idonei pertanto a determinare l'illegittimità del giudizio negativo espresso dal Consiglio di classe.

Al riguardo deve ricordarsi che l'art. 64 c.p.a., in ordine alla *disponibilità, onere e valutazione della prova*, stabilisce che *spetta alle parti*, e dunque anche alla P.A. *l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni*, oltretutto tenuto conto che nella specie, ai sensi del terzo comma dell'art. 64 cit., questa Sezione aveva senza alcun risultato disposto *d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione*.

Infine il quarto comma dell'art. 64 cit. prevede che *il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo*, e dunque nella specie anche dall'inspiegabile mancato e reiterato adempimento all'ordine istruttorio emesso dalla Sezione, per conoscere la consistenza di fatti, almeno in ipotesi, estremamente gravi.

Ed è appena il caso di sottolineare che quanto sin qui ritenuto in ordine all'illegittimità del giudizio nei confronti del minore è confermato dall'esito positivo del prosieguo del suo corso di studi nello stesso Istituto, dopo l'ammissione alla classe successiva a seguito dell'ordinanza cautelare cit.

Alla luce delle circostanze richiamate, si deve pertanto concludere per la fondatezza delle circostanze di fatto denunciate, almeno sotto la specie dell'eccesso di potere dedotto nel ricorso.

L'appello deve quindi accogliersi, con le conseguenze indicate in dispositivo, anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, ed in totale riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati e conferma l'ammissione di -OMISSIS- Cosimo alla III classe media successiva.

Condanna l'Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” Scuola Secondaria di Primo Grado - OMISSIS- (MT), in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 6.400,00 (euro seimilaquattrocento/00), oltre IVA, contributo Cassa previdenza avvocati ed oneri accessori, ed al rimborso degli importi per il contributo unificato corrisposti dal ricorrente per il 1° e il 2° grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.